

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3600}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRASCA, FERRI MARIO, GIOVANARDI, COLUCCI, ARTALI,
ZAFFANELLA**

Presentata il 17 marzo 1975

Inquadramento nel ruolo dei professori universitari, con la qualifica di straordinario, di personale docente in servizio avente particolari requisiti

ONOREVOLI COLLEGHI! — I professori universitari incaricati, dotati di libera docenza confermata e della qualifica di assistente ordinario di ruolo che hanno conseguito giudizio di maturità scientifica e didattica in un concorso a cattedra universitaria e che sono in servizio da almeno nove anni sono stati dimenticati dall'ultimo provvedimento urgente emanato dal Governo (decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580).

Alla Camera dei deputati, l'ordine del giorno n. 9/2456/29 nella seduta del 23 novembre 1973, che poneva all'attenzione del Governo tale problema, è stato accettato solo come raccomandazione!

Un ineguale trattamento è stato inoltre operato a discapito dei maturi a cattedra nel testo legislativo su indicato, perché risultano vantaggiose le posizioni di alcuni professori (gli « aggregati » e gli « ex ternati ») che, per la verità, non sono prevalenti o priori rispetto a quelle dei professori maturi a cattedra universitaria.

Si è omesso di considerare che la dichiarazione di maturità ottenuta in un regolare

concorso a cattedra universitaria è stata disciplinata dal regio decreto-legge n. 1071 del 20 giugno 1935 (articolo 9, 2° comma, lettera b) e dal regio decreto-legge n. 534 del 27 maggio 1946 (articolo 1, 1° comma) che la considerò « titolo preferenziale » ed « idoneità conseguita fuori terna » (Consiglio di Stato Sez. IV del 13 luglio 1938, n. 399 in Foro Amm. 1°, 1, 359) tanto che il Consiglio di Stato, a seguito di tali leggi, dichiarò sussistere un « interesse giuridicamente rilevante ad ottenere la declaratoria di maturità in un concorso universitario » (Consiglio di Stato Sez. IV, del 23 marzo 1949, n. 114 in Foro Amm. 1°, 1, 275).

La maturità, poi, è il titolo giuridico che, in base all'articolo 9, secondo comma della legge n. 349 del 18 marzo 1958, garantisce dal pericolo di cessazione dall'ufficio di assistente ordinario e che consente, ai sensi dell'articolo 17, 4° comma della legge 18 marzo 1958, n. 311, di ottenere la ricostruzione della carriera.

D'altra parte anche il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato Sez. VI n. 399 del 18

luglio 1938) aveva equiparato la posizione giuridica degli « ex ternati » a quella dei « maturi ».

Il giudizio di maturità per la cattedra universitaria è, infatti, un autonomo effetto del procedimento concorsuale in quanto esso è, al pari della formazione della terna, l'esito di una valutazione a seguito di un giudizio comparativo che presenta le stesse garanzie tanto che esso richiede una congrua e censurabile motivazione come giudizio individuale e comparativo (Consiglio di Stato Sez. VI del 5 novembre 1958, n. 812).

È ovvio che si tratta di giudizio « eventuale » in quanto ove la Commissione giudicatrice non ritenga di riconoscere ad alcun candidato la « maturità scientifica » ad esso non si fa luogo; come del resto, accade allorché non si ritenga che vi siano « ternabili » (Consiglio di Stato Sez. VI 22 novembre 1966, n. 889).

Gli « aggregati » poi, hanno sostenuto un concorso del tutto diverso di quello a cattedra universitaria tanto che avevano soltanto diritto all'insegnamento « istituzionale o monografico » relativo a discipline ufficiali proprie dei corsi di laurea (articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 585). Solo oggi, a seguito della normativa di favore di cui al decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580 che li ha promossi « straordinari » potranno ottenere l'insegnamento ufficiale dell'intera materia e non più di una singola e piccola branca di essa!

D'altra parte non appare giusto il diverso trattamento, che è in effetti una *mutatio in peius* della posizione già acquisita dai maturi, frettolosamente operata a danno dei maturi stessi dal decreto-legge 1° ottobre 1973 n. 580 in confronto di quello — chiaramente migliorativo — operato in favore dei « ternati scaduti » e degli « aggregati » che, infatti, sono stati immessi *de jure* nel ruolo dei professori straordinari.

Non è superfluo ricordare che, nella passata legislatura, il problema dei « maturi » era stato inquadrato ed esattamente risolto (vedi articolo 61 del progetto di riforma dell'Università approvato dalla maggioranza di centro-sinistra nella Commissione pubblica istruzione del Senato) mediante la colloca-

zione « di diritto » nel ruolo unico dei docenti universitari.

Anzi, tale immissione *de jure* era stata estesa (vedi articolo 61, 2° comma lettere b), c), d), del testo succitato) mentre, con la presente proposta che sottoponiamo alla vostra attenzione, è stata di proposito da noi ristretta al personale docente universitario più altamente qualificato che ha anche acquisito una insostituibile esperienza didattica e scientifica di almeno nove anni nell'insegnamento della materia ufficiale, insegnamento che, sinora, non era consentito agli aggregati, se non in subordine (vedi articolo 7 legge 24 febbraio 1967, n. 62).

È bene ricordare, inoltre, che l'esperienza didattica di incarico novennale è giuridicamente rilevante; infatti, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62 per coprire le cattedre relative ad insegnamenti impartiti continuativamente per incarico da almeno 9 anni, le facoltà e scuole possono con deliberazione motivata proporre al Ministero l'apertura di un concorso, « richiedendo l'assegnazione di uno dei posti di professore di ruolo riservati a tale scopo dall'articolo 1 della presente legge ».

È, quindi, urgente l'approvazione di tale proposta per evitare situazioni veramente ingiuste e paradossali perché, fra l'altro, a seguito dell'applicazione del detto decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 gli « aggregati » che parteciparono ad un concorso a cattedra universitaria per materia ufficiale, ma non furono dichiarati maturi, potranno, quali membri delle nuove commissioni di concorso per cattedra universitaria addirittura « giudicare » i colleghi docenti che, dichiarati maturi nella materia ufficiale ed ottenuto con precedenza il relativo incarico, ebbero, inoltre, nel medesimo concorso a cattedra un giudizio superiore agli aggregati.

Tale inquadramento, stante il ristretto numero degli interessati, già al massimo del parametro, non comporterebbe alcun onere finanziario immediato per l'erario in quanto essi permanerebbero per tre anni nella classe di stipendio corrispondente a quella in godimento. Si confida, pertanto, in un sollecito accoglimento della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Sono collocati a domanda nel ruolo di professori universitari con la qualifica di straordinario, nella classe iniziale di stipendio ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata, coloro che, avendo conseguito la maturità in un concorso a cattedra universitaria, si trovano in servizio da almeno nove anni presso le facoltà e scuole universitarie in qualità di professori incaricati di insegnamento ufficiale o di assistenti di ruolo in possesso di abilitazione di libera docenza confermata.

All'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento si provvede con normali capitoli di spesa del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.